



Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA


LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 28 Agosto 1965, n. 12 — <i>Istituzione della Centrale del Latte.</i>	Pag. 3
DECREE LAW No. 12 of 28 August 1965 — <i>Mogadiscio Milk Factory.</i>	» 9
DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 9 Ottobre 1959, n. 210 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hassan Nur Elmi.</i>	» 14

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ERRATA CORRIGE al Decreto-legge 18 luglio 1965 n. 11, relativo all'Ente Nazionale per l'Edilizia pubblicato nel Bollettino Ufficiale Suppl. n. 4 al n. 8 del 31 Agosto 1965.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 28 Agosto 1965, n. 12.
Istituzione della Centrale del Latte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;
RITENUTA l'urgente necessità di emanare un decreto istitu-
tivo della Centrale del Latte a Mogadiscio,
SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

CAPO I.

Istituzione, Funzioni e Poteri della Centrale del Latte

Art. 1

1. E' stata istituita la Centrale del Latte «Uarscedda Anaha» di Mogadiscio.

2. La Centrale è un Ente pubblico con personalità giuridica propria e gestione autonoma.

3. La Centrale ha sede in Mogadiscio e può istituire filiali in altre località se e quando ciò appaia utile o necessario.

Art. 2

Gli scopi e le funzioni della Centrale sono:

1. l'acquisto di latte dai produttori locali;

2. la produzione di latte pastorizzato, latte scremato, yogurt, panna, gelati, formaggi, burro o altri prodotti lattiero-caseari secondo le norme d'igiene stabilite da speciali regolamenti del Ministero della Sanità e Lavoro;

3. vendita della propria produzione ai prezzi che verranno stabiliti dal Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 3

1. Previa approvazione del Ministro dell'Industria e Commercio, è attribuito alla Centrale il potere di acquistare aziende connesse all'industria del latte, operanti nel territorio della Repubblica, e di investire capitali nelle aziende stesse.

2. Sono altresì attribuiti alla Centrale tutti i poteri e le facoltà necessarie o utili per lo svolgimento della sua attività, nei limiti stabiliti dalla presente Legge.

CAPO II.

Organizzazione

Art. 4

Sono organi della Centrale;

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione, composto del Presidente della Centrale e quattro membri;
- c) il Direttore, che non è membro del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori, composto di un Presidente e due Revisori.

Art. 5

1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, con approvazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. La durata delle cariche del Consiglio di Amministrazione è di tre anni ed è rinnovabile.

Art. 6

1. Il Presidente rappresenta la Centrale.

2. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le assemblee annuali, ponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 7

La Direzione generale e l'amministrazione della Centrale sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8

1. Il Direttore:

- a) è l'organo esecutivo della Centrale;
- b) provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) è a capo dei dipendenti della Centrale e provvede alla loro nomina o al loro licenziamento. La nomina o il licenziamento dei dirigenti, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) è incaricato dell'ordinaria amministrazione della Centrale e può anche autorizzare atti o prendere decisioni che comportino spese fino ad un massimo di Sh. So. 5000 senza richiedere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- e) è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione dei fondi della Centrale.

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ma non ha diritto al voto.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore viene temporaneamente sostituito da persona designata dal Ministro dell'Industria e Commercio.

4. Il Direttore è tenuto a dedicare alla Centrale tutta la sua attività professionale.

Art. 9

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla contabilità e sulle spese della Centrale.

Art. 10

1. Il trattamento economico e le condizioni di servizio dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Direttore sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il trattamento economico e le condizioni di servizio dei dipendenti della Centrale del Latte sono stabiliti con Norme emanate a termini dell'art. 20 della presente Legge.

Art. 11

Il Presidente, il Direttore ed i dipendenti della Centrale non possono dedicarsi ad attività commerciali, industriali o finanziarie contrarie agli interessi della Centrale o in concorrenza con la Centrale stessa.

Art. 12

I membri del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore ed i dipendenti della Centrale, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, o dallo Statuto o dalle Norme Regolamentari della Centrale, hanno le stesse responsabilità di ufficio di cui all'art. 5 della Legge sul Pubblico Impiego (Legge 15 Marzo 1962 n. 7).

Art. 13

1. Ove ciò sia ritenuto assolutamente necessario:
 - a) la gestione della Centrale potrà temporaneamente venire affidata ad un Amministratore straordinario che eserciti le funzioni e i poteri del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore; ovvero
 - b) la Centrale può essere posta in liquidazione, e a tale scopo può essere sottoposta ad un liquidatore.

2. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III.

Finanze, Bilancio, Contabilità e Controllo

Art. 14

Il patrimonio della Centrale è costituito:

- a) da un fondo iniziale di dotazione di Sh. So. 330.000 — conferito dallo Stato;
- b) da eventuali ulteriori conferimenti, ad incremento del fondo di dotazione, da parte della Stato o di Enti Pubblici;
- c) dai fondi di riserve, da costituire attraverso l'accantonamento di una parte degli utili di esercizio.
- d) da qualsiasi provento.

Art. 15

La Centrale può, previa approvazione del Ministero dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, contrarre prestiti con istituti di credito esteri e con banche locali per lo svolgimento della sua attività ai sensi della presente Legge.

Art. 16

Il Consiglio d'Amministrazione provvede, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, a presentare al Consiglio dei Ministri per l'approvazione, tramite il Ministro dell'Industria e Commercio, un programma generale di attività per l'anno successivo, indicando le relative previsioni di spesa e i possibili mezzi con cui farvi fronte. Copia del programma annuale deve essere contemporaneamente inviata al Ministro delle Finanze.

Art. 17

1. L'esercizio finanziario della Centrale ha inizio il 1° Gennaio e ha termine il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Entro tre mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario il Direttore predispose il bilancio consuntivo e il conto profitti e perdite e li presenta al Consiglio di Amministrazione. Entro il mese successivo il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione definitiva del bilancio e del conto profitti e perdite e li trasmette al Collegio dei Revisori unitamente ad una relazione illustrativa.

3. Il Collegio dei Revisori, entro un mese dalla data della trasmissione di cui al precedente comma, invia il bilancio ed il conto profitti e perdite, con gli allegati, al Consiglio dei Ministri, formulando al riguardo le proprie osservazioni con relazione scritta.

4. Il Consiglio dei Ministri, sentito il Magistrato ai Conti, provvede all'approvazione del bilancio e dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, a spese della Centrale.

Art. 18

La contabilità della Centrale è tenuta nei modi stabiliti dalle Norme regolamentari emanate dal Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Magistrato ai Conti.

CAPO IV.

Disposizioni finali

Art. 19

Il Ministro dell'Industria e Commercio può, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri, emanare lo statuto della Centrale.

Art. 20

Il Ministro dell'Industria e Commercio può, con l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, emanare Norme regolamentari interne per disciplinare le materie non contemplate dallo Statuto di cui al precedente articolo.

Art. 21

Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno successivo, alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge, a norma dell'art. 63 della Costituzione.

Il presente Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 28 Agosto 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio
OSMAN MOHAMUD ADDE

DECREE-LAW No. 12 of 28 August 1965.
Mogadiscio Milk Factory.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution;

CONSIDERING that there is an urgent necessity to enact a decree-law establishing the Mogadiscio Milk Factory;

ON THE PROPOSAL of the Ministry of Industry and Commerce;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

CHAPTER I.

Establishment, Functions and Powers of the Milk Factory

Article 1

1. The Mogadiscio Milk Factory (Uarscedda Anaha) (hereinafter referred to as Factory), is hereby established.

2. The Factory shall be an autonomous public body with juridical personality.

3. The Factory shall have its head office in Mogadiscio and may establish branches in other places as and when found necessary or expedient.

Article 2

The scope and functions of the Factory shall be:

- 1) to buy milk from local producers;
- 2) to process milk into pasteurized milk, yogurt, cream, ice-cream, cheese, butter or any other milk products under hygienic conditions, in conformity with special regulations from the Ministry of Health and Labour;
- 3) to sell the Factory's products at prices to be determined by the Minister of Industry and Commerce.

Article 3

1. The Factory shall have the power, with the prior approval of the Minister of Industry and Commerce, to acquire, or participate in any enterprise within the Somali Republic related to the dairy industry.

2. The Factory shall have the power to do everything that may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its functions within the limits established by this law.

CHAPTER II.

Organization

Article 4

The following shall be the organs of the Factory:

- a) the Chairman of the Factory;
- b) the Board of Directors, consisting of the following members: the Chairman of the Factory and four Directors;
- c) the Manager, who shall not be a member of the Board of Directors;
- d) the Board of Auditors consisting of a Chairman and two Auditors.

Article 5

1. The members of the Board of Directors and the Board of Auditors shall be appointed by decree of the President of the Republic, on the proposal of the Minister of Industry and Commerce, with the approval of the Council of Ministers.

2. The Manager shall be appointed by decree of the Minister of Industry and Commerce, having heard the Board of Directors.

3. The members of the Board of Directors shall be appointed for a period of three years and they may be reappointed.

Article 6

1. The Chairman shall represent the Factory.

2. He shall convene and preside over the meetings of the Board of Directors as well as the Annual Meeting and determine the agenda therefor.

3. In the case of absence or incapacity of the Chairman, he shall be temporarily substituted by the oldest member of the Board of Directors.

Article 7

The Board of Directors shall be responsible for the general direction and administration of the Factory.

Article 8

1. The Manager:

- a) shall be the Chief Executive of the Factory;
- b) shall be responsible for the proper implementation of the decisions of the Board of Directors;
- c) shall be the Head of the staff of the Factory and shall appoint or dismiss them. In the case of senior staff, any appointment or dismissal shall be subject to the approval of the Board of Directors;
- d) shall be in charge of the day-to-day administration of the Factory, and may authorize any act or take any decision involving expenditure up to Sh. So. 5000 without the approval of the Board of Directors;
- e) shall be responsible for the maintenance of the books and accounts of the Factory and for the operation of the funds of the Factory.

2. The Manager shall participate in the meetings of the Board of Directors, but shall not have the right to vote.

3. In case of absence or incapacity of the Manager, the Minister of Industry and Commerce shall nominate a substitute who shall temporarily replace the Manager.

4. The Manager shall devote his full time to the Factory.

Article 9

The Board of Auditors shall audit the accounts and the expenditure of the Factory.

Article 10

1. The remuneration and other conditions of service of the members of the Board of Directors and of the Board of Auditors and the Manager shall be established by decree of the President of the Republic on the proposal of the Council of Ministers.

2. The remuneration and other conditions of service of the staff of the Factory shall be established by the Rules of the Factory made under article 20 of this law.

Article 11

The Chairman, Manager and members of the staff shall not engage in any commercial, industrial or financial activity contrary to the interest of or in competition with, the Factory.

Article 12

The members of the Board of Directors, the Manager and the staff of the Factory shall, while acting in pursuance of this law, or by-laws or Rules made hereunder, be deemed to be officers within the meaning of Article 5 of the Civil Service Law (Law No. 7 of 15 March 1962) for purposes of responsibility of officers.

Article 13

1. Where it is considered absolutely necessary:
 - a) the operation of the Factory can be temporarily entrusted to a special administrator, who shall exercise the functions and powers of the Chairman of the Factory, the Board of Directors and the Manager; or
 - b) the Factory may be liquidated and an official liquidator may be appointed for the purpose.

2. The measures referred to in the preceding paragraph shall be adopted by decree of the President of the Republic, on the proposal of the Minister of Industry and Commerce, having heard the Council of Ministers.

CHAPTER III.

Finance, Budget, Accounts and Audit

Article 14

The capital of the Factory shall consist of:

- a) an initial capital of Sh. So. 330.000 granted by the State;
- b) any other contribution which may be granted by the State or Public Bodies for the purpose of increasing the initial capital;
- c) reserve funds set aside from the Factory's profits;
- d) any other receipts.

Article 15

The Factory may, with the approval of the Minister of Industry and Commerce, having heard the Council of Ministers, borrow money from foreign institutions and from local banks for the purpose of carrying out its functions under this law.

Article 16

The Board of Directors shall, not later than 30 September in each year, submit to the Council of Ministers, for approval, through the Minister of Industry and Commerce, a statement to be called the Annual Budget Statement for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Factory. A copy of the annual budget statement shall be simultaneously submitted to the Minister of Finance.

Article 17

1. The financial year of the Factory shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December.

2. Within three months from the end of each financial year, the Manager shall prepare the Annual Accounts and the Profit and Loss Statement of the Factory and shall submit them to the Board of Directors. Within the following month, the Board of Directors shall prepare the final Annual Accounts and Profit and Loss Statement and shall transmit them to the Board of Auditors together with a report.

3. The Board of Auditors shall, within one month from the date on which the accounts have been transmitted to it, send the Annual Accounts and the Profit and Loss Statement, together with the enclosures, to the Council of Ministers. The accounts shall be accompanied by a written report containing the comments of the Board of Auditors.

4. The Council of Ministers, having heard the Magistrate of Accounts, shall approve the Annual Accounts and give instructions for their publication in the Official Bulletin, at the Factory's expense.

Article 18

The Accounts of the Factory shall be maintained in such manner as may be prescribed in the Rules issued by the Minister of Industry and Commerce, having heard the Magistrate of Accounts.

CHAPTER IV.

Final Provisions

Article 19

The Minister of Industry and Commerce may, with the approval of the Council of Ministers, issue the by-laws of the Factory.

Article 20

The Minister of Industry and Commerce may, with the approval of the Board of Directors, make rules to provide for matters not covered by the by-laws referred to in the previous article.

Article 21

This Decree-Law shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin and shall be presented to the National Assembly for conversion into law under Article 63 of the Constitution.

This Decree-Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadiscio, 28 August 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Industry and Commerce
OSMAN MOHAMUD ADDE

-----oo-----

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 9 Ottobre 1959, n. 210.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hassan Nur Elmi.

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 Novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 Maggio 1956, n. 1, «Istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep. «Delega al Ministero per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessione edilizie»;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 24 Agosto 1957, presentata dal Sig. Hassan Nur Elmi tendente ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Viale del Lido;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 12 del 1° Dicembre 1957, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio, nella sua 215° seduta del 22 Gennaio 1958,

VISTA la bolletta n. 18 in data 4 Gennaio 1958, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hassan Nur Elmi ha pagato la somma di So. 2.200, quale prezzo di cessione dell'area richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 550, è stata consegnata al Sig. Hassan Nur Elmi, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 15 Gennaio 1958;

VISTO il foglio n. 616699 di prot. in data 19 Settembre 1959, del Servizio Tecnico Erariale con cui si attesta che il Sig. Hassan Nur Elmi ha costruito sull'area avuta in concessione uno stabile conforme al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito dal Sig. Hassan Nur Elmi rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 4357 di prot. in data 5 Maggio 1959;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per ottenere la concessione e la libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta al Sig. Hassan Nur Elmi la libera disponibilit  dell'area di terreno demaniale di mq. 550, sita in Mogadiscio — Viale del Lido.

Mogadiscio, li 9 Ottobre 1959.

IL MINISTRO
Osman Ahmed Roble

*VISTO e Registrato - Reg. n. 19 foglio n. 742.
Mogadiscio, li 23 Febbraio 1960.
Il Magistrato ai Conti:
Dr. S. SPADARO*

Registrato a Mogadiscio il 6 Settembre 1965 al n. 774 Atti Pubblici Vol 17. Esatti So. 144,30.

IL PROCURATORE
Said Yusuf Ali

ERRATA CORRIGE

Al Decreto-legge 18 luglio 1965, n. 11 «Ente Nazionale per l'Edilizia», pubblicato nel Bollettino Ufficiale Suppl. n. 4 al n. 8 in data 31 agosto 1965.

ERRATA CORRIGE

A pag. 14 del Bollettino predetto, nella dizione italiana del Decreto-legge, al Capo III, Art. 12, ove   detto: «Il patrimonio dell'Ente   costituito: a) da un fondo iniziale di dotazione di Sh. So. 2.000.000/- conferito dallo Stato.

DEVE LEGGERSI

«Il patrimonio dell'Ente   costituito: a) da un fondo di dotazione di Sh. So. 1.000.000/- (Un milione) conferito dallo Stato».